

Rapporto

numero

data

competenza

26 giugno 2025

DIPARTIMENTO DELLA SANITÀ E DELLA SOCIALITÀ

**della Commissione sanità e sicurezza sociale
sull'iniziativa 17 giugno 2024 presentata nella forma generica da
Massimo Mobiglia e Sara Beretta-Piccoli “Modifica legislativa affinché
tutti i contribuenti che hanno diritto a una riduzione dei premi (RIPAM)
in base ai dati fiscali disponibili ricevano automaticamente la decisione
ma non ancora il versamento diretto. (Fine della burocrazia inutile. Il
diritto alla riduzione dei premi (RIPAM) dovrebbe essere verificato
automaticamente dal Cantone)”**

1. PREMESSA

La RIPAM non è solo responsabilità dei Cantoni, ma è un compito condiviso tra Confederazione e Cantoni. I Cantoni sono responsabili dell'attuazione e del pagamento, ma la Confederazione stabilisce le condizioni quadro e cofinanzia una parte (pari al 7.5% dei costi dell'AOMS che attualmente rappresenta più della metà dei costi della RIPAM).

2. L'INIZIATIVA

L'iniziativa parte dall'assunto che una parte delle risorse impiegate nelle procedure per controllare le richieste di riduzione RIPAM, che costituiscono un onere burocratico inutile e gravoso per l'Amministrazione cantonale e sono svolte da oltre 35 collaboratori, potrebbero essere impiegate in altro modo.

Il 31.2% degli assicurati (110'455 persone) LAMal in Ticino usufruisce del contributo RIPAM; tuttavia, secondo gli iniziativaisti, molte persone (spesso proprio quelle che avrebbero bisogno di un aiuto urgente), come ad es. anziani al beneficio della sola AVS che vivono in ristrettezze, sono escluse dalla possibilità di ricevere una riduzione del premio a causa dell'ostacolo che può rappresentare la compilazione e la presentazione della domanda.

In sintesi, gli iniziativaisti spiegano che in **Ticino** è in uso la procedura della **notifica individuale**, con la quale viene inviata automaticamente la documentazione precompilata per il rinnovo alle persone che hanno già inoltrato nell'anno precedente la domanda di RIPAM e che secondo la notifica di tassazione applicabile risultano essere potenziali beneficiari.

Chi invece non ha mai beneficiato della riduzione del premio, deve contattare l'IAS per farsi inviare il formulario.

Al formulario vanno allegati la copia del certificato di cassa malati, della notifica di tassazione applicabile e o copia di tutti i giustificativi attestanti l'ammontare dei redditi conseguiti nel corso degli ultimi sei mesi e, se del caso, o copia di tutti i documenti attestanti eventuali interessi passivi o alimenti versati.

Rapporto del 26 giugno 2025

Le persone al beneficio di prestazioni complementari alla rendita AVS/AI (PC) o di prestazioni LAPS (assegni integrativi, assegni prima infanzia, prestazioni assistenziali, indennità straordinarie di disoccupazione) non devono inoltrare la richiesta in quanto se ne occuperanno direttamente i Servizi indicati.

Gli iniziativaisti sostengono che in Ticino è attuabile la determinazione automatica del diritto alla riduzione dei premi sulla base dei dati fiscali definitivi disponibili e chiedono di modificare la LCAMal in tal senso e armonizzare la trasmissione o l'accesso ai dati fiscali, determinando ruoli e responsabilità degli uffici competenti.

Il versamento invece avverrebbe dopo esplicito consenso dell'avente diritto.

3. LA POSIZIONE DEL CONSIGLIO DI STATO

Tramite la Risoluzione governativa n. 2224 del 14 maggio 2025, il Consiglio di Stato ha presentato la sua posizione in merito.

Esso ha illustrato con dovizia di dettagli la procedura di attribuzione della RIPAM, che è stabilita in base al **reddito disponibile** (RD), che comprende la somma dei redditi di tutti i membri dell'**Unità di riferimento** (UR), 1/15 della sostanza netta e la deduzione di determinate spese riconosciute (art. 31 LCAMal): il premio medio di riferimento (PMR), i contributi sociali obbligatori, le pensioni alimentari pagati, le spese professionali e quelle per interessi passivi.

Il RD è definito di principio sulla base dei dati fiscali accertati tre anni prima rispetto all'anno di attribuzione della RIPAM. In determinati casi specifici, definiti dal Regolamento della LCAMal, esso viene determinato sulla base della situazione familiare e finanziari più recente dell'UR (es. pensionamento, perdita del lavoro, divorzio, ecc.).

L'accertamento manuale, pur comportando una maggiore richiesta di documentazione aggiornata e un conseguente aumento del carico amministrativo, consente di evitare che il calcolo si basi su dati fiscali superati e non più rappresentativi della reale situazione economica dell'UR, coerentemente all'art. 65 cpv. 3 LAMal, che impone ai Cantoni di tenere conto delle circostanze economiche o familiari più recenti. Si tratta di una disposizione che ben evidenzia le difficoltà di conciliare il principio della precisazione nell'accertamento e l'esigenza di una gestione non onerosa.

La possibilità dell'accertamento manuale (40% delle istanze di sussidio), potendo adeguare il calcolo del sussidio a ev. cambiamenti significativi della situazione economica/familiare rispetto all'ultima tassazione disponibile, permette l'accesso a un sostegno finanziario più mirato.

Il sistema prevede dunque già oggi una modalità di accertamento al diritto alla RIPAM in linea con quanto auspicato dall'iniziativa.

Sono già in essere diverse misure volte a semplificare la procedura per i cittadini, soprattutto per chi ha già richiesto il sussidio l'anno precedente, tramite l'invio d'ufficio del formulario di rinnovo prestampato (pari a 24'679 formulari per il 2024). In esso va specificato semplicemente se vi sono state variazioni nella composizione dell'UR o economiche (in caso negativo, è sufficiente firmare e ritornare il formulario). In un certo

Rapporto del 26 giugno 2025

senso, tale procedura rappresenta già una forma di consenso implicito per poter beneficiare della RIPAM.

Un'ulteriore agevolazione è prevista per coloro che beneficiano di prestazioni LAPS (pari a 24'232 beneficiari per il 2024) e PC AVS/AI (pari a 17'499 beneficiari per il 2024), ai quali il diritto alla RIPAM viene valutato e riconosciuto d'ufficio.

Inoltre, l'Amministrazione cantonale si impegna attivamente, attraverso diversi canali di comunicazione, a informare e supportare la cittadinanza nella richiesta della RIPAM. Ad es. il nuovo sito dell'IAS, attivo dal 30 gennaio 2019, è stato concepito per offrire una comunicazione più trasparente e immediata sui servizi disponibili e per facilitare le richieste tramite strumenti digitali.; comprende anche un calcolatore online e un formulario interattivo per comunicare il cambio di assicurazione malattia. L'IAS, oltre a garantire anche consulenze personalizzate, collabora attivamente con i Comuni, fornendo materiale informativo semplice e mirato.

Il Consiglio di Stato comunica infine che **è già in corso un progetto di semplificazione** che porterà a una revisione sostanziale della procedura tramite la creazione di un nuovo applicativo informativo, che permetterà di trattare, già nel corso del 2026, tutte le domande valide per il 2027.

Coloro che non riceveranno il formulario di rinnovo dovranno solo compilarne uno online, senza l'obbligo di allegare i documenti in caso di situazione economica invariata rispetto ai dati fiscali disponibili; per gli altri, sarà possibile attivare un codice QR oppure identificandosi con un codice personale. La richiesta digitale arriverà istantaneamente all'IAS, che potrà trattarla in modo veloce e automatizzato.

Consapevole che per alcuni aspetti il sistema attuale risulta amministrativamente complesso, con però il pregio di assicurare un sostegno mirato e calibrato, il Consiglio di Stato comunica che l'individuazione automatica dei potenziali beneficiari sulla base dei dati fiscali presenterebbe limiti strutturali. Esso ricorda che nel nostro Paese esistono 26 sistemi di riduzione dei premi, ognuno con basi giuridiche, amministrative e politiche proprie e che in Ticino i criteri di accesso alla RIPAM e le modalità di accertamento dei dati personali sono incompatibili con la proposta di automazione totale.

Il Consiglio di Stato, ritenuto che l'applicazione della proposta dell'Iniziativa incontra diverse criticità, in particolare la determinazione del diritto alla RIPAM unicamente tramite i dati fiscali, siccome non vi è una corrispondenza diretta tra soggetto fiscale e beneficiario della RIPAM, propone di considerare l'oggetto **parzialmente evaso** (per quanto riguarda i principali aspetti procedurali).

4. PRECEDENTI

La CSSS rammenta che nel giugno 2019 aveva già affrontato una richiesta simile, avanzata da un'Iniziativa parlamentare¹ presentata dal L. Riget; tra le altre proposte, essa chiedeva di cercare meccanismi che permettessero la semplificazione dell'accesso ai sussidi, come ad es. l'abbinamento della richiesta alla dichiarazione d'imposta.

¹ Cfr. [Iniziativa parlamentare n. 684](#) "Limitiamo i premi per il ceto medio e rendiamo accessibile l'aiuto agli aventi diritto!", L. Riget e cofirmatari, 24.06.2024. Il Parlamento aveva votato, il 21.11.2022 (cfr. [Seduta XXII](#), pp. 2958-2977), il [Rapporto di maggioranza](#) commissionale che invitava a respingerla.

Rapporto del 26 giugno 2025

A precisa domanda della Commissione, volta a sapere se il Governo intravedeva «ostacoli di sorta alla possibilità di allegare automaticamente, alla dichiarazione fiscale, il formulario per la richiesta dei sussidi di cassa malati»², esso aveva risposto che una procedura come quella ventilata non sarebbe stata compatibile con il sistema RIPAM ticinese, il cui perno è il concetto sociale di RD (ancorché in forma semplificata) e non quello fiscale di reddito imponibile.

Il Governo precisava ulteriormente che «la riforma del 2012³ nel modello di RIPAM ha costituito un vero cambiamento di paradigma rispetto a quello in vigore fino a fine 2011. Tra le molteplici modifiche, le due più significative sono state il passaggio dal considerare il reddito fiscalmente imponibile al considerare il reddito disponibile (seppur in forma semplificata in ragione degli imprescindibili aspetti amministrativi) per determinare il diritto alla RIPAM e il passaggio dal concetto di RIPAM calcolata individualmente (cioè per singolo beneficiario) a quello di RIPAM calcolata per unità di riferimento (UR). [...]

Il reddito disponibile (RD) è di principio determinato a partire dai dati (redditi e spese) accertati nel periodo fiscale definito dal Consiglio di Stato (art. 30 cpv. 1 LCAMal), e meglio 3 anni prima rispetto all'anno per il quale il diritto alla RIPAM deve essere determinato e solo nei casi elencati all'art. 14 RLCAMal (che si fonda sull'art. 30 cpv. 2 LCAMal) è possibile determinare il RD considerando la situazione personale ed economica attualizzata. [...] il beneficiario della RIPAM non è il contribuente fiscale (persona singola o persona coniugata), ma l'UR, che comprenderà tutte le persone di un'economia domestica oggetto della prestazione, indipendentemente dal loro status giuridico ai fini del diritto di famiglia o del diritto fiscale.

[...] A chi chiede una prestazione sociale (per la RIPAM una sola volta all'anno) si può esigere che compili un formulario di richiesta, in particolare considerato che se la richiesta è fatta con anticipo rispetto alla fine dell'anno e se tutti i documenti richiesti sono correttamente trasmessi per tempo, ciò evita al cittadino di doversi prendere a carico l'intero premio di cassa malati.

Rammentiamo che, per legge, se il cittadino inoltra la richiesta entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di competenza per la RIPAM, il diritto può essere accordato a contare da gennaio; per contro, se la richiesta di RIPAM è depositata nel corso dell'anno di competenza, il diritto può comunque essere accordato ma a contare dal primo del mese seguente».

Anche un'Interrogazione⁴ presentata da Ivo Durisch per il gruppo PS chiedeva al Governo, tra l'altro, se non riteneva opportuno modificare la prassi attuale inviando il formulario precompilato a tutti i possibili beneficiari secondo la tassazione e non solo a quelli che ne avevano fatto richiesta l'anno precedente, richiesta a cui aveva risposto negativamente.

² Cfr. [Rapporto di maggioranza](#) della Commissione sanità e sicurezza sociale del 27.10.2022, pp. 8-10.

³ Cfr. [Messaggio n. 6541](#) "Modifica della legge di applicazione della legge federale sull'assicurazione malattie del 26 giugno 1997 (LCAMal): adeguamento del coefficiente cantonale di finanziamento nella riduzione dei premi", 04.10.2011. [Seduta XXIII](#), 29.11.2011, pp. 2091-2098.

⁴ Cfr. [Interrogazione n. 177.19](#) "Migliore informazione agli aventi diritto ai sussidi per la riduzione dei premi assicurazione malattia", 07.10.2019. [Risposta](#) del Consiglio del Stato dell'11.12.2019.

5. CONSIDERAZIONI COMMISSIONALI E CONCLUSIONI

La Commissione, alla luce delle considerazioni sopra esposte, del principio valido nell'ambito delle assicurazioni sociali che sancisce l'obbligo dell'assicurato di collaborare con l'Amministrazione, delle decisioni già adottate nel 2022 dal Gran Consiglio su atti parlamentari precedenti ed aventi lo stesso oggetto, nonché degli sviluppi in corso che puntano a una digitalizzazione e automazione parziale della procedura, che la renderanno più efficace e semplice, e del principio di responsabilità individuale sancito dalla Costituzione federale in virtù del quale chi intende chiedere una prestazione sociale deve attivarsi personalmente, invita il Parlamento a **respingere** l'Iniziativa "Modifica legislativa affinché tutti i contribuenti che hanno diritto a una riduzione dei premi (RIPAM) in base ai dati fiscali disponibili ricevano automaticamente la decisione ma non ancora il versamento diretto. (Fine della burocrazia inutile. Il diritto alla riduzione dei premi (RIPAM) dovrebbe essere verificato automaticamente dal Cantone)".

Per la Commissione sanità e sicurezza sociale:

Matteo Quadranti, relatore
Agustoni - Bühler - Cedraschi -
Corti - Cotti - Filippini - Gianella Alex -
Isabella - Rusconi - Schnellmann